

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere
Lucia d'AMBROSIO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di *Cantine Deidda – Società Agricola s.r.l.* (P. IVA 01153060957), con sede legale in Solarussa (OR), località “*Conca e su mortu*” (PEC cantinadeidda.agricola@pec.it), nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, Marco Deidda, nato a Carbonia (CA) il 21 maggio 1955 e residente a Londra (UK) in 30 Treverton Tower Treverton Street W10 (CF DDDMRC55E21B745Z).

Visto l'atto di citazione iscritto al n. 25975 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 14 febbraio 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Barbara Borghero, il relatore Consigliere Lucia d'Ambrosio, il Pubblico ministero, nella persona del vice Procuratore generale Elisabetta Usai.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 12 giugno 2023 il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio la *Cantine Deidda s.r.l.*, con sede legale in Solarussa, per vederla condannare al risarcimento, in favore di A.R.G.E.A., della somma di euro 76.851,50, o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

La Parte attrice riferisce che con nota n. 93145 del 13 giugno 2017, la Tenenza di Tempio Pausania della Guardia di Finanza trasmetteva una preliminare comunicazione circa lo svolgimento di indagini delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano (proc. pen. R.G.N.R. 1119/17) aventi ad oggetto la presunta illegittima percezione di contributi a valere sui fondi FEASR da parte di Deidda Giampiero, rappresentante legale della Cantine Deidda società agricola s.r.l. Con nota n. 90214 del 27 maggio 2022, la Guardia di finanza forniva copia degli atti di indagine del menzionato procedimento penale e del relativo decreto di rinvio a giudizio, datato 21 giugno 2018 e, con nota n. 200395 del 21 dicembre 2017, comunicava il decesso di Deidda Giampiero. In data 6 giugno 2022, la Guardia di finanza notificava, per conto della Procura, l'atto di costituzione in mora nei confronti della Cantine Deidda s.r.l. per euro 76.851,50.

La Procura riferisce che il procedimento penale si è concluso con sentenza n. 226 del 2 maggio 2022, di condanna di Sotgia Roberto per il reato di cui all'art. 640 c.p., poiché, in concorso con il defunto Deidda

Giampiero, inducendo in errore l'A.R.G.E.A., consentiva l'erogazione a favore della Cantine Deidda s.r.l. del contributo di euro 76.851,50 a valere sul FESR 2007/2016 – Misura 126 (*“Ripristino del potenziale agricolo danneggiato dalle calamità naturali del 18 e del 19 novembre 2013”*) con l'artificio dell'utilizzazione di fatture emesse a favore della Società per operazioni inesistenti, e di assoluzione dal reato di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000, per assenza del dolo specifico, di Mario Morittu, rappresentante legale della ditta Edilcostruzioni di Morittu Mario.

Espone che dagli atti di causa, la Società, con domanda n. 94752594393, acquisita al prot. A.R.G.E.A. n. 0022744 del 20 marzo 2014, chiedeva di accedere ai contributi a valere sul PSR 2007 – 2013 – Misura 126 *“Recupero del potenziale di produzione agricola danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione”*, in ragione dei danni subiti in occasione dell'alluvione che aveva colpito i territori di Simaxis nell'inverno del 2013; con domanda n. 44750430090 del 27 maggio 2015, la Società chiedeva un'anticipazione a valere su detta contribuzione e con domanda n. 54750333442 ne chiedeva il saldo. ARGEA, con determinazione n. 7461 del 15 dicembre 2014, ammetteva la Società a fruire del contributo di euro 76.851,50, con determinazione n. 1239 del 9 marzo 2015 concedeva l'anticipo di euro 38.245,75 e con determinazione n. 8685 del 29 ottobre 2015 liquidava il saldo per pari importo.

La Procura rappresenta che, ai fini dell'ammissione al contributo, la Società produceva alcuni preventivi di spesa, tra cui quello intestato alla Cavarzan s.r.l., datato 20 febbraio 2014, avente per oggetto la *“Offerta nr.*

14.0147.00 per la realizzazione e fornitura di serbatoi e macchinari in Acciaio Inox”, per l’acquisto, tra l’altro, di un compressore “Fini Pulsar Concept SE BK 119-5.5” al prezzo di euro 7.800, disconosciuto, in sede di testimonianza dibattimentale, da Enrico Cavarzan, rappresentante legale della Cavarzan s.r.l., che ha prodotto una differente, originale, versione del preventivo in questione nel quale il medesimo compressore è prezzato per euro 3.450.

Riferisce, inoltre, che al fine di ottenere il pagamento del saldo, la Società allegava alla suddetta domanda di pagamento, sette giustificativi di spesa, tra i quali figuravano:

- fattura n. 10 del 27 luglio 2015 emessa dalla Edilcostruzioni di Mario Morittu per euro 23.503,30, avente per oggetto “*Verniciatura protettiva di pavimento in CLS destinati allo stoccaggio e alla manipolazione di sostanze alimentari (...); Tinteggiatura di pareti e soffitti interni con due mani di idropittura semi-lavabile (...); Tinteggiatura di soffitti interni con due mani di tempera traspiranti*”, con allegata quietanza liberatoria del 29 luglio 2015 a fronte della dazione dell’assegno bancario n. 0184120733 e copia dell’assegno stesso;
- fattura n. 00202015 del 27 febbraio 2015, relativa all’ordine n. 03Z/RS del 15 gennaio 2015, emessa dalla Enotech di Roberto Sotgia per euro 45.811, avente per oggetto l’acquisto di una “*centrale di refrigerazione monoblocco*”, di un “*compressore Fini*” e di un “*filtro Feccia vino*”, con allegata quietanza liberatoria del 1° luglio 2015 a fronte della dazione degli assegni bancari n. 0184121026 per euro 2.300, n. 0184121028 per euro 19.000, n. 0184121029 per euro 24.511 e copia degli

assegni citati.

La Procura evidenzia che dagli estratti conto della Società, risulta che l'assegno ricevuto da Morittu è stato incassato il 3 agosto 2015, mentre quelli ricevuti da Sotgia sono stati incassati, rispettivamente, il 24 giugno 2015 (il primo) e il 1° luglio 2015 (il secondo e il terzo), che non tutti i beni e i servizi asseritamente acquistati risultano effettivamente forniti, e che, come accertato anche in sede penale, gli importi in esame sono stati oggetto di flussi finanziari di "rientro" a favore della Cantine Deidda s.r.l.

Per ciò che concerne il pagamento effettuato dalla Società a favore della Edilcostruzioni di Mario Morittu, è stato accertato, grazie alla deposizione resa nel dibattimento penale da Agnese Dessì, che l'importo di euro 23.503,30 è stato immediatamente restituito in contanti allo stesso Morittu dalla Cantine Deidda s.r.l., e che i lavori oggetto della fattura erano già stati eseguiti, per euro 2.196,00 dalla ditta di un terzo, Carlo Serra, in tempi immediatamente successivi all'evento alluvionale (novembre 2013), come appurato grazie alla testimonianza di Carla Casula.

Per quanto riguarda il pagamento effettuato a favore della Enotech di Roberto Sotgia per euro 45.811, è emerso che l'importo è stato oggetto di restituzione in contanti (al netto dell'IVA trattenuta da Sotgia) in assenza di altra idonea causale, e che inoltre, con fattura n. 705 del 15 ottobre 2015 della Malagutti&Gogoni di Soverini Alessandro, la Società, per il tramite della Sove.Ca Service s.r.l., ha acquistato, per euro 2.501,00 (IVA inclusa), un compressore identico a quello che avrebbe in

precedenza acquistato da Sotgia.

Ad avviso della Procura, la Società, pertanto, ha predisposto delle fatture fittizie poiché non corrispondenti a un effettivo acquisto dei beni indicati, in parte acquisiti presso altri fornitori, al fine di procurarsi dei documenti di prova di pagamenti non realizzati (facendo figurare importi più elevati rispetto a quelli reperibili sul mercato), cagionando un danno all'erario di euro 76.851,50 per sviamento dal fine pubblico normativamente impresso al contributo A.G.E.A.

La Procura, stante il decesso di Deidda Giampiero, formula ipotesi di responsabilità erariale solo nei confronti della *Cantine Deidda s.r.l.*, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Afferma che risulta integrato il nesso causale tra l'evento lesivo della sottrazione di risorse pubbliche ai destinatari dotati dei requisiti normativamente prescelti e il comportamento tenuto dalla Società, consistito nella falsa rappresentazione delle condizioni di legittima percezione dei contributi in esame mediante la creazione di un'apparenza documentale finalizzata, esclusivamente, all'erogazione dei benefici, ma priva della sottostante giustificazione causale.

Sostiene che la condotta della Società, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, è connotata da dolo, essendo consapevolmente e volontariamente orientata ad un'azione *contra legem* tradottasi nell'induzione in errore dell'ARGEA per l'indebito conseguimento dei benefici in oggetto con la presentazione di documentazione afferente a operazioni fittizie.

Riferisce che, per i fatti sopra descritti, la Società, invitata a fornire

deduzioni con atto ritualmente notificato ex art. 67 c.g.c., non ha depositato deduzioni né richiesto audizione personale ai sensi della normativa richiamata.

L'atto di citazione è stato notificato alla *Cantine Deidda s.r.l.*, in data 16 giugno 2023, all'indirizzo PEC *cantinadeidda.agricola@pec.it*. Il messaggio risulta essere stato consegnato nella casella di destinazione nella medesima data. La società convenuta non si è costituita in giudizio.

La causa è stata discussa all'udienza del 14 febbraio 2024, nella quale il rappresentante del Pubblico Ministero ha integralmente confermato le conclusioni in atti, evidenziando la regolarità della notifica effettuata tramite pec, verificata mediante la ricevuta di avvenuta consegna. Ha evidenziato che il soggetto danneggiato è l'A.G.E.A. e non l'A.R.G.E.A. come erroneamente indicato in atti.

Considerato in

DIRITTO

1. Delle questioni pregiudiziali e preliminari.

In via pregiudiziale, non essendosi la società convenuta costituita in giudizio, si osserva che l'atto di citazione e l'annesso decreto di fissazione dell'odierna udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati alla *Cantine Deidda – Società Agricola s.r.l.*, all'indirizzo Pec risultante nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La ritualità della notificazione implica che debba darsi atto della contumacia del convenuto senza che sia necessario disporre la rinnovazione della notificazione e la fissazione di una nuova udienza,

come previsto dall'art. 93, comma 1, del codice della giustizia contabile per l'ipotesi (non ricorrente nella specie) di vizio che importi la nullità della notificazione della citazione.

2. Del merito della causa.

Venendo al merito della contestazione formulata nei confronti di *Cantine Deidda s.r.l.*, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, considerato che la società convenuta non si è costituita in giudizio e non ha confutato la correttezza della ricostruzione dei fatti effettuata dalla Guardia di Finanza e dalla Procura erariale, l'esame compiuto degli atti di causa consente di acclarare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dal Pubblico Ministero contabile, senza che sia necessario riproporre in parte motiva quanto dettagliatamente indicato in atti.

Gli elementi costitutivi della responsabilità della azienda agricola beneficiaria del finanziamento risultano, infatti, accertati in modo puntuale ed univoco dalle molteplici e concordanti fonti di prova acquisite nel corso del procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Oristano, con particolare riferimento alle risultanze delle capillari indagini svolte dai militari del Corpo della Guardia di Finanza e compendiate nella comunicazione n. 90214 del 27 maggio 2022 (e relativi allegati), espressamente richiamata dalla Procura Regionale nell'atto introduttivo, nonché ai contenuti del fascicolo del Processo penale, integralmente depositato in atti.

Merita solo evidenziare che dall'esame di detta documentazione appare incontestato che la società convenuta ha presentato, con domanda n. 94752594393, acquisita al prot. A.R.G.E.A. n. 22744 del 20 marzo

2014, richiesta di accedere ai contributi a valere sul PSR 2007 – 2013 – Misura 126 *“Recupero del potenziale di produzione agricola danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione”*, in ragione dei danni subiti in occasione dell’alluvione che aveva colpito i territori di Simaxis nell’inverno del 2013; che A.R.G.E.A., con determinazione n. 7461 del 15 dicembre 2014, ha ammesso la Società a fruire del contributo di euro 76.851,50; che, a seguito di domande da parte della Società, A.R.G.E.A. ha concesso un anticipo di euro 38.245,75, con determinazione n. 1239 del 9 marzo 2015, e ha liquidato il saldo per euro 38.245,75, con determinazione n. 8685 del 29 ottobre 2015; che, nelle richiamate determinazioni, l’organismo pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti, è individuato in A.G.E.A.

Emerge, inoltre, che, ai fini dell’ammissione al contributo, la Società ha prodotto almeno un preventivo di spesa con importo maggiorato rispetto a quello originale in possesso del rappresentante legale della ditta fornitrice (preventivo intestato alla Cavarzan s.r.l., datato 20 febbraio 2014, avente per oggetto la *“Offerta nr. 14.0147.00 per la realizzazione e fornitura di serbatoi e macchinari in Acciaio Inox”*, con riguardo al compressore *“Fini Pulsar Concept SE BK 119-5.5”*, inserito al prezzo di euro 7.800, in luogo del prezzo reale di euro 3.450), che non tutti i beni e i servizi asseritamente acquistati risultano essere stati effettivamente forniti (lavori di manutenzione edilizia da parte di Edilcostruzioni di Mario Morittu; beni strumentali da parte di Sotgia Roberto), e che gli importi corrisposti a vari fornitori sono stati oggetto di flussi finanziari di *“rientro”* a favore della *Cantine Deidda s.r.l.*

Nel caso all'esame, infatti, risulta acclarato, attraverso gli accurati accertamenti sulle movimentazioni bancarie e sui flussi finanziari incrociati dei vari soggetti coinvolti, e alla luce delle testimonianze acquisite nel corso del procedimento penale, che ai pagamenti effettuati dalla società, tracciati allo scopo di documentare e giustificare ad A.R.G.E.A. le spese sostenute, è seguita la restituzione del denaro in contanti (ad esclusione della somma da versare a titolo di IVA) e che la società convenuta ha dolosamente rappresentato una situazione non corrispondente alla realtà, documentando i presunti investimenti effettuati con l'utilizzo di fatture non veritiere, formate al solo scopo di fornire la prova di costi fittizi e, quindi, non corrispondenti a pagamenti effettuati a fronte di prestazioni realmente rese.

Conclusivamente, il danno erariale va ascritto alla *Cantine Deidda – Società Agricola s.r.l.*, a titolo di dolo, e va emessa pronuncia di condanna al risarcimento in favore di A.G.E.A. - individuato, dalle determine di A.R.G.E.A. richiamate, quale *organismo pagatore* autorizzato al pagamento degli aiuti - per il definitivo importo di € 76.851,50.

Sulla somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta, in conformità al prevalente indirizzo di questa Corte, la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dalla data del pagamento del saldo (29 ottobre 2015) e fino alla pubblicazione della presente sentenza. Dalla data di detta pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 174 del 2016.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, condanna la *Cantine Deidda – Società Agricola s.r.l.* (P. IVA 01153060957), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare, a titolo di risarcimento di danno, a favore del pubblico erario e segnatamente di A.G.E.A., la somma di euro 76.851,50 (settantaseimilaottocentocinquantuno/50 euro), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;

condanna altresì la società convenuta al pagamento, a favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell'importo di euro 73,18 (settantatre/18).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Lucia d'Ambrosio

Donata Cabras

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 06/03/2024

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus

(f.to digitalmente)